

N. R.G. 13120 \2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Adriano De Lellis	Giudice
Patrizia Fantin	Giudice

letto il ricorso depositato in data 12 settembre 2018  
a scioglimento della riserva assunta in data 11 dicembre 2019  
pronunzia il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa  
da

, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'Avv. RAIMONDI ALBERTO  
dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),**

**RESISTENTE**

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO:: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

- di essere nato il                      nel distretto di Gujrat (villaggio di Karianwala) in Pakistan ;
- di essere di etnia PUNJABI e di religione mussulmano;
- di essere celibe;
- di avere in patria un fratello ed i genitori con cui non ha più contatti e di non sapere neppure dove vivono;

- di aver avuto un infortunio giocando a Cricket e di essersi rivolto a più dottori per esser curato, in quanto aveva dolore nel fare la pipì e che, dopo diversi tentativi, aveva trovato un medico che gli aveva dato una medicina che lo aiutava;
- di aver fatto delle analisi – da laboratorio e anche lastre – (che gli esiti erano in inglese di non averne mai capito pienamente il significato) e di aver consegnato il proprio seme al dottore, due volte. Al riguardo specifica che il medico lo aveva visitava facendogli una ecografia con una specie di computer e che la prima volta non aveva richiesto il suo seme, ma solo le due volte successive;
- dopo quasi 5 mesi, mentre stava imparando il mestiere di meccanico nella città di Gujrat, era stato informato dal padre che il dottore e altre persone erano andate a casa sua a cercarlo e sostenevano che avesse venduto il suo seme al dottore per 50 mila rupie;
- di aver saputo dal padre che con il suo seme il dottore aveva fatto una inseminazione ad una donna che era rimasta incinta dopo essere stata minacciata di divorzio dal marito per essere sterile;
- di essere stato denunciato all’Iman per questo fatto;
- di aver spiegato ai genitori la situazione e di aver detto a suo padre che non era vero in quanto era andato solo per farsi visitare e che era stato il dottore a farsi dare il seme, ma che lui non aveva preso soldi:
- dopo 4 giorni quelle persone erano tornate minacciando i suoi genitori e picchiando il fratello;
- di essere ricercato da quelle persone perché con il suo seme era stata messa incinta una donna e che quelle persone erano il marito (un militare) e la famiglia della donna stessa. Queste cose le avevano dette a suo padre che gliele aveva riferite ;
- di essersi trasferito a Karachi per paura e che anche la sua famiglia era stata invitata ad andarsene via in quanto il figlio aveva fatto una cosa brutta;
- la notizia era stata data, il giorno dopo in cui il fratello era stato picchiato, anche nei telegiornali: in particolare al telegiornale la notizia era stata data ad aprile 2015. Precisa che aveva saputo che ne aveva parlato anche il giornale locale “Gujrat Time”;
- gli Imam avevano fatto una fatwa contro di lui autorizzando chiunque ad ucciderlo: era stato detto che lui aveva venduto il seme e che il dottore lo aveva usato per la donna e che questo è peccato per la sua religione e che anche al dottore era stata fatta la fatwa ed infatti il dottore era stato ucciso, come riportato dal telegiornale ;
- di supporre che il marito avesse scoperto che il seme era suo avendolo chiesto al dottore;
- di aver lasciato il paese in quanto in pericolo di vita a causa della fatwa;
- di non essersi rivolto alla polizia perché sia un militare che un Imam ce l’avevano con lui e quindi non poteva essere protetto;
- il dottore aveva spiegato a suo padre che la donna si era fatta inseminare all’insaputa dal marito dopo essere stata minacciata di divorzio laddove non fosse rimasta incinta;
- il dottore aveva usato il suo seme a sua insaputa;
- di non aver ricevuto mai minacce dirette in quanto non era mai a casa le due volte che erano andati a cercarlo essendosi trasferito a Karachi;
- di essere partito dal Pakistan il 1/04/2016 e di essere arrivato in Italia il 25/05/2016

#### PRODUCE:

- Fotocopia del passaporto

La Commissione Territoriale riteneva credibile la provenienza del ricorrente mentre reputava non credibile la vicenda relativa alla donazione del seme in quanto il ricorrente aveva dapprima

sostenuto che non sapeva nulla dell'intenzione del medico e successivamente aveva riferito che la donna voleva essere inseminata per evitare il divorzio e non credibile la pubblica accusa e la fatwa ricevuta in quanto non provata documentalmente. A fronte di ciò ha respinto la domanda.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale notificato in data 13/08/2018 proponeva ricorso il 12/09/2018 che produceva documentazione atta ad avvallare il suo racconto e concludeva chiedendo in via principale il riconoscimento dello *status*, in via subordinata la protezione sussidiaria ed in estremo subordine la concessione di un permesso per motivi umanitari.

Il PM, all'esito della notifica via pec del ricorso, nulla ha fatto pervenire

Il Ministero resistente trasmetteva, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il Collegio, sentito il richiedente nel corso dell'udienza odierna, riservava la decisione.

\*\*\*

Ciò posto occorre evidenziare che, con riguardo alla specifica materia, anche se l'onere probatorio incombente sul richiedente deve ritenersi, in via generale, attenuato - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D. Lgs 251/07- d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *“L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...)Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.”* (Cass. 18353/06, vedasi da ultimo anche Cass. n. 14157/2016). In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nell'art. 3 D. Lgs n. 251/07, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Ad avviso del Collegio tale onere probatorio è stato assolto dal ricorrente che ha riferito in modo assolutamente circostanziato tutti gli eventi che hanno preceduto il suo espatrio senza cadere in alcuna contraddizione. Inoltre in udienza ha risposto in modo preciso alle domande di ulteriori chiarimenti sottopostegli dal Collegio dichiarando quanto segue: *“ D. Ha controllato il verbale della Commissione va tutto bene quello che c'è scritto? Ci sono errori di traduzione o ha qualcosa da aggiungere? R. non ci sono errori e non ho nulla da aggiungere ADR si ho pagato il dottore che mi ha fatto la visita nel mio paese D. Quanto? R. si 2000 rupie per ogni visita D. In che ospedale si*

*era recato? R. l'ospedale della città di Gujrat e si chiama Al Aziz Batthi (come scritto dal ricorrente) D. Qualcuno le aveva consigliato questo medico? R. primo ero andato da un medico della mia città e lui mi ha detto di andare da lui perché era proprio uno specialista*

*ADR questo specialista si chiamava Muhmmad Aslam (come scritto dal ricorrente) D. lei ha detto che era stata data la notizia anche sul giornale. L'ha vista direttamente lei o gli è stato riferito? R. l'ho visto in Tv e me lo hanno anche detto D. cosa ha visto esattamente? R. ho visto che il nostro Imam ha lanciato una fatwa dicendo che avevo fatto un errore e dovevo essere punito per quello che avevo fatto D. lei ha detto che il dottore è stato ammazzato. E' corretto? R. sono venuti a casa mia col dottore e poi più avanti si è sentito dire che era stato ucciso ADR ho saputo della morte dalla televisione e da mio padre D. in televisione cosa hanno detto? R. sulla televisione hanno dato la notizia che era morto in questo modo qua. D. si, ma non hanno detto il motivo per cui era stato ammazzato? R. in Tv è uscito che lui era andato contro la nostra religione e perciò era stato ammazzato D. chi l'ha ammazzato? R. non è stato detto, non si è capito chi è stato” .*

Dalle ricerche operate dal Collegio è emerso che esiste l'Ospedale citato dal ricorrente, è una struttura universitaria ed è il più grande ospedale della città di Gujrat . Ved. ai link [www.facebook.com > pages > category > Medical-Company > Aziz-Bhatti Shaheed \( DHQ\) Teaching Hospital](https://www.facebook.com/pages/category/Medical-Company/Aziz-Bhatti-Shaheed-DHQ-Teaching-Hospital) [en.wikipedia.org > wiki > https://uog.edu.pk/university/teaching/](https://en.wikipedia.org/wiki/https://uog.edu.pk/university/teaching/)

Inoltre il ricorrente ha anche documentato con i certificati medici prodotti e segnatamente da quello di dimissioni emesso dalla Clinica HUMANITAS GAVAZZENI DI BERGAMO , struttura accreditata dalla Regione Lombardia, di aver avuto e di avere problemi ai testicoli che consentono di ritenere credibile il motivo per il quale ha riferito di essersi rivolto allo specialista presso l'Ospedale di Gujrat ( città in cui lavorava) , peraltro su consiglio del medico del suo paese.

Il Tribunale ha inoltre ottenuto positivi riscontri in relazione a tutti gli elementi emergenti dalle dichiarazioni del ricorrente. Innanzitutto, come del resto riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale, l'utilizzo di sperma da parte di un donatore nella religione islamica è equiparata alla “zina” , cioè all'adulterio ed è reato e chi si rende colpevole è sottoposto alle analoghe pesantissime pene. Inoltre in Pakistan effettivamente le donne infertili possono subire molte conseguenze negative ivi compreso il divorzio oltre ad un ostracismo sociale e persino l'allontanamento dalla propria famiglia di origine. Si legge nel documento Refworld pubblicato dall'UNHCR ed aggiornato a settembre 2018 ( ved. allegato al doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente ed allegato anche al verbale della Commissione Territoriale) che in Pakistan dell'infertilità della coppia è generalmente incolpata la donna che spesso a cagione di questa situazione deve accettare che il marito prenda una seconda moglie ovvero che scelga il divorzio e comunque in ogni caso deve subire una atteggiamento negativo da parte della società senza ottenere sostegno neppure dalla propria famiglia di origine. Nel documento in esame si precisa che secondo la religione mussulmana l'utilizzo delle fecondazione a mezzo di sperma donato è religiosamente proibito e altamente peccaminoso. La donazione di sperma è particolarmente peccaminosa perché viola la genealogia, l'ereditarietà e la discendenza patrilineari, che è un mandato islamico. L'uso dello sperma è ampiamente riconosciuto come una forma di zina, o sessualità illecita e che chiunque fosse conosciuto per aver usato una donazione da parte di terzi per concepire un bambino, anche all'estero, avrebbe dovuto affrontare pene severe in Pakistan.

D'altra parte il ricorrente, quanto all'utilizzo del suo sperma, si è limitato a riportare quanto gli era stato riferito dal padre e quindi la vicenda della donna e la decisione del medico gli erano del tutto sconosciute tant'è vero che, diversamente da quanto asserito nel diniego della Commissione Territoriale, non è caduto in alcuna contraddizione : dal verbale si evince che nel libero racconto

egli ha spiegato il motivo per il quale si era recato dal medico, ha descritto le tre visite mediche e l'esame ecografico, ha precisato che gli erano state prescritte delle medicine nonché due visite di controllo in occasione delle quali il medico gli aveva chiesto il suo sperma per infine lasciarlo con la mera indicazione di assumere delle medicine che egli si procurava in farmacia. Solamente in seguito alla visita a casa sua delle persone che si erano qualificate rispettivamente medico e marito della donna avanti a suo padre ha appreso, appunto dal padre al telefono, il motivo per il quale gli era stato richiesto di consegnare lo sperma e quindi, alla successiva domanda postagli dal relatore per apprendere quale fosse l'accusa mossa nei suoi confronti, ha appunto precisato che era stato accusato (secondo quanto riferitogli dal padre) di aver venduto il suo sperma per inseminare la donna all'insaputa del marito, ma che egli aveva detto a suo padre che non era vero. Quanto all'effettivo lancio della fatwa, pure verosimile, alla luce dei precetti della religione mussulmana aventi forza di legge nella Repubblica Islamica del Pakistan, la circostanza deve essere ritenuta provata alla luce dei criteri di cui all'art. 3 sopracitato. Sicché la conclusione della Commissione Territoriale circa la non credibilità del ricorrente per non aver egli provato la effettiva sussistenza della FATWA non è condivisibile perché errata alla luce del dettato dell'art. 3 sopra citato. Infatti le allegazioni dei fatti non suffragati da prova sono da ritenersi comunque veritieri perché il ricorrente: ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile e dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile; è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi in quanto egli ha appreso della fatwa dal telegiornale ed allo stesso modo ha avuto notizia della morte del dottore a cui aveva consegnato il suo sperma, sicché non aveva modo di ottenere la prova documentale di questa circostanza né al momento della fuga né in un periodo successivo non potendo chiederla ai genitori rimasti in patria con cui ha perso completamente i contatti.

Va poi aggiunto che la situazione del Pakistan, paese mussulmano che applica la legge islamica, porta infatti a ritenere concreto e fondato il timore del ricorrente dell'effettiva esecuzione ad opera di un qualsiasi mussulmano della pena di morte comminata con la fatwa ed integra il fondato timore del richiedente di essere perseguitato ai sensi degli artt. 2 lett e) e 7 comma 1 e comma 2 lett. a). Né è escluso che tale pena possa essergli comminata dai Tribunali del Pakistan in caso di rimpatrio. Infatti “ *La Costituzione del 1973 ha proclamato il Pakistan una repubblica federale, riconoscendo l'Islam come religione di Stato (52).. Il sistema giudiziario pakistano si basa su un sistema imperniato sulla common law influenzato dal diritto islamico (105). Lo status del diritto islamico è garantito dalla Costituzione, che prevede che la legislazione sia conforme all'Islam In Pakistan vi sono cinque Alte corti, ognuna delle quali è composta da un presidente e da un numero di altri giudici stabiliti in base alla rispettiva legge provinciale. Le Alte corti fungono da corti d'appello in vari settori della sfera civile e di quella penale, tranne per i reati per i quali i ricorsi ricadono specificamente nella giurisdizione della Corte federale della sharia (110). La Corte federale della sharia è composta da otto giudici musulmani, incluso il presidente (111); non più di tre di questi giudici sono ulema, ossia particolarmente competenti in materia di legge islamica (112).* <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415498ITN1.pdf>

“*Nel dicembre 2014, all'indomani dell'attacco a una scuola di Peshawar, le autorità pakistane hanno parzialmente revocato la moratoria sulla pena di morte in vigore dal 2008. Il 10 marzo 2015 il governo pakistano ha dichiarato la ripresa delle esecuzioni per tutti i reati gravi*593. Secondo il *Justice Project Pakistan, uno studio legale senza scopo di lucro che si occupa di diritti umani con*

sede in Pakistan, il paese ha registrato la popolazione mondiale più numerosa al mondo in termini di condannati a morte. Nel 2018 la popolazione ufficiale di condannati a morte del Pakistan ammontava a 4 688 persone<sup>594</sup>. In media un condannato medio trascorrevva dieci anni sotto la minaccia di un'esecuzione prima che la causa raggiungesse la Corte suprema.<sup>595</sup> Secondo la relazione del 2019 di Amnesty International sulle condanne a morte e le esecuzioni (relativa al 2018) il Pakistan figurava tra i primi tre paesi della regione Asia-Pacifico a imporre ed effettuare esecuzioni di Stato<sup>596</sup>. Secondo i dati raccolti da Justice Project Pakistan, dal dicembre 2014 al luglio 2019 il Pakistan ha giustiziato 512 detenuti<sup>597</sup>. Nel 2018 Amnesty International ha registrato «almeno» 14 esecuzioni nel paese. Si tratta di un numero inferiore rispetto al 2017, quando Amnesty International ha registrato «almeno» 60 esecuzioni<sup>598</sup>.  
[https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019\\_EASO\\_Pakistan\\_Security\\_Situation\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_Pakistan_Security_Situation_IT.pdf) ; ved anche al link

<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/asia-e-pacifico/pakistan/> Pena di morte

<http://www.nessunotocchicaino.it/bancadati/asia-medio-oriente-australia-e-oceania/pakistan-30000303>

Anche a voler ritenere che una volta rimpatriato non venga subito ucciso da un qualsiasi mussulmano o condannato a morte dallo Stato, rischierebbe comunque una pesante condanna a pena detentiva da scontarsi nelle carceri pakistane, le cui condizioni sono definite dai report internazionali “harsh and life threatening”, cioè tali da integrare i trattamenti inumani e degradanti (US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 – Pakistan <https://www.ecoi.net/en/document/1430102.html>: “Le condizioni in alcune carceri e centri di detenzione erano dure e pericolose per la vita. Problemi come il sovraffollamento e le cure mediche inadeguate erano diffusi. Condizioni fisiche : le condizioni carcerarie spesso erano estremamente povere. Il sovraffollamento era comune. La Società per i diritti umani e l'aiuto ai prigionieri-Pakistan (SHARP) ha stimato che la popolazione carceraria nazionale complessiva oscilla tra 95.000 e 107.000 mentre afferma che la normale capacità delle prigioni era di circa 36.000. L'ufficio dell'Ispettore Generale ha denunciato la capacità carceraria di 52.784. ...”; [COI Report: Pakistan Country Overview \(August 2015\)](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415498ITN1.pdf) <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415498ITN1.pdf> “I detenuti sono costituiti in maggioranza da persone in custodia preventiva (601). Ved in senso conforme al link <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018>

Infine è appena il caso di rilevare che l'impossibilità per il richiedente di chiedere la protezione del proprio Paese ed anzi il rischio di essere incriminato e condannato anche a morte deriva dalla pervasività del pericolo rappresentato dalla fatwa, in teoria non escluso neppure in Italia, ma certamente meno intenso considerando l'esiguità dei casi di radicalizzazione e la lontananza dal luogo geografico ove si sono svolti i fatti indicati nella fatwa stessa.

In conclusione, stante anche l'assenza di cause ostative segnalate dal PM o rilevabili d'ufficio, deve riconoscersi in favore del richiedente la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett.a) e b) d.lgs. n. 251/2007 non rinvenendosi alcuna delle fattispecie previste per la concessione dello *status* Visto l'art. 133 DPR 115\02, dichiara non ripetibili le spese di lite

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

riconosce a \_\_\_\_\_ nato in Pakistan il \_\_\_\_\_ il diritto alla protezione sussidiaria  
ex art. 14, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 251/2007;

dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno  
presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia;

Visto l'art. 133 DPR 115\02, dichiara non ripetibili le spese di lite

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2019

Il Presidente est.

Dott Mariarosa Pipponzi